

La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

La violazione dei doveri di colleganza con il **domiciliatario** - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega **domiciliatario** e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

[art. 43 Codice deontologic forense](#)